

LA FONDAZIONE PER "VINCOLARE" IL PATRIMONIO

Giugno 2022. Secondo il nostro ordinamento la **fondazione** è un'organizzazione **non lucrativa** costituita, anche a tempo indeterminato, per la **gestione e amministrazione** di un **patrimonio**. Tale patrimonio è destinato al perseguimento di uno **specifico scopo di utilità sociale** stabilito dal suo fondatore, ad es. beneficenza, cultura, educazione, assistenza ecc., così escludendo gli scopi di natura privata.

La fondazione assume la veste di **persona giuridica**, **distinta** rispetto ai soggetti che la compongono e che la **amministrano**.

La costituzione può avvenire per atto inter vivos o mortis causa, rispettivamente mediante atto pubblico o per testamento: atti nei quali il fondatore o il testatore, unilateralmente, stabilisce le norme che concernono l'organizzazione e le attività che consentiranno alla fondazione di operare. Trattandosi di un atto unilaterale, dipendente unicamente dalla volontà del fondatore, è consentito a quest'ultimo di cambiare idea, revocando l'atto di fondazione, in caso di costituzione mediante atto pubblico, sino al momento in cui non sia intervenuto il riconoscimento da parte dell'Autorità pubblica o sino a quando non sia iniziata l'attività; in caso di costituzione mediante testamento, in qualsiasi momento sino al momento della morte del testatore (mentre non è consentita la revoca da parte degli eredi).

Tecnicamente nel procedimento costitutivo della fondazione è possibile distinguere due atti: l'atto di fondazione e l'atto di dotazione. In particolare:

- l'atto di fondazione è l'atto mediante il quale il fondatore costituisce l'ente-fondazione, individua lo scopo che quest'ultima intenderà perseguire e stabilisce le regole di funzionamento;
- l'**atto di dotazione** è l'atto, collegato al primo, di natura patrimoniale mediante il quale il fondatore dota l'ente di un patrimonio, ossia attribuisce a quest'ultimo le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie affinché la fondazione possa operare in concreto.

In altre parole, con l'atto di dotazione il fondatore si spoglia, gratuitamente e definitivamente, della proprietà dei beni a favore della fondazione. Su tali beni viene impresso un vincolo di destinazione al perseguimento dello scopo enunciato nell'atto costitutivo. In tal modo, i beni divengono di proprietà della fondazione, la quale costituisce un'entità giuridica distinta, scevra da qualsiasi confusione patrimoniale con il suo fondatore, il quale risulta completamente spossessato di tutti i beni attribuiti alla fondazione. Ciò implica che sarà la fondazione a rispondere per le obbligazioni dalla stessa contratte unicamente con il proprio patrimonio (si parla, infatti, di autonomia patrimoniale perfetta).

Parallelamente, i creditori personali del fondatore non potranno aggredire il patrimonio della fondazione per soddisfare le proprie pretese creditorie.

La fondazione può anche svolgere **attività di impresa**, ossia un'attività organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi, **purché** gli utili prodotti siano utilizzati internamente all'ente per **autofinanziarsi** e destinati allo **scopo non lucrativo**.

La gestione e l'amministrazione del patrimonio della fondazione è affidata agli organi di amministrazione e sotto la supervisione di appositi organi di controllo, che hanno il compito di vigilare sulle attività svolte in concreto e che queste siano effettivamente destinate alla realizzazione dello scopo di utilità sociale stabilito dal fondatore.

Appare evidente che la fondazione può svolgere una funzione di gestione del patrimonio personale e familiare e di asset protection. In particolare, mediante la costituzione di una fondazione di famiglia, ossia quella destinata a vantaggio di una o più famiglie, il patrimonio familiare, anche imprenditoriale, viene affidato a soggetti capaci di gestirlo allo scopo di preservare lo stesso e di supportare i membri della famiglia per realizzare finalità di interesse generale e sociale

A CHI INTERESSA

A coloro che posseggono grandi patrimoni: mediante la costituzione di una fondazione di famiglia, possono destinare a scopi di utilità pubblica e sociale il patrimonio ad essa attribuito, garantendo al contempo una gestione orientata e unitaria e la preservazione del patrimonio stesso.